

Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2013, n. 17-6691

L.R. 8 gennaio 2004, n. 1, artt. 4 e 34 - Approvazione delle attività di raccordo Regione-Università, dei criteri e delle modalità per l'assegnazione dei contributi regionali a favore delle Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale inerenti alla realizzazione dei Corsi di Laurea in Servizio Sociale (L-39) e Magistrale (LM-87), per l'a.a. 2012/2013. Spesa di Euro 100.000,00 (UPB DB19051).

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) che prevede, all'art. 4, lett. 1, che alla Regione, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica, competano funzioni in materia di formazione degli operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

visto l'art. 34 della citata L.R. n. 1/2004, che dispone che la Regione promuova la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area socio-sanitaria, quale strumento di qualità e di efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

dato atto che la programmazione regionale delle attività di formazione degli operatori del sistema dei servizi sociali è predisposta dalla Regione, dalle Province e dagli enti gestori istituzionali di cui all'art. 9, comma 4, della citata L.R. n. 1/2004, ciascuno per quanto di competenza e con il concorso delle Università e degli altri enti e soggetti accreditati titolari delle funzioni formative;

visto che a seguito della modificazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari, D.M. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, alla formazione dell'Assistente Sociale provvedono le Università, con il Corso di Laurea di I livello, nella classe L-39 – Laurea in servizio Sociale e con il Corso di Laurea di II livello, Laurea Magistrale nella classe LM-87;

dato atto che, da diversi anni, la Regione collabora con le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", al fine di mantenere un elevato standard qualitativo della formazione del profilo dell'Assistente Sociale e di quello specialista;

dato atto, altresì, che la Regione ha assicurato negli anni il proprio supporto finanziario, concorrendo con le Università a garantire adeguate modalità di utilizzo delle risorse umane, logistiche e finanziarie, per la realizzazione dei corsi di laurea L-39 e LM-87, tenendo conto delle informazioni fornite dagli enti gestori istituzionali dei servizi sociali, dalle Province e dalle AA.SS.RR., nonché da altri enti e da istituzioni che impegnano tali professionisti, anche per quanto concerne la programmazione dei fabbisogni formativi;

visto che dall'a.a. 2006/2007, con cadenza annuale, è stata sottoscritta una Convenzione tra la Regione e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", al fine di definire i rapporti inerenti alla realizzazione dei Corsi di Laurea in Servizio Sociale (L-39) e Magistrale (LM-87);

vista la deliberazione n. 23 – 4602 del 24 settembre 2012, con cui la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e del

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per la definizione dei rapporti inerenti il Corso di Laurea in Servizio Sociale (L-39) e il Corso di Laurea Magistrale (LM-87), per l’a.a. 2011/12;

accertato che la suddetta convenzione, di durata annuale, è stata sottoscritta dalle parti interessate in data 6 marzo 2013;

dato atto che entrambe le Università, nel corso dell’incontro tenutosi presso la Direzione regionale Politiche Sociali in data 25 giugno 2013, hanno richiesto alla Regione di snellire le procedure per la regolazione dei rapporti di raccordo istituzionale Regione-Università, proponendo di modificare la natura dell’atto amministrativo che regola tali rapporti, senza che ciò alteri quanto già consolidatosi negli anni in relazione alla realizzazione dei Corsi di Laurea L-39 e LM-87;

viste le note Prot. n. 840/2013 del 29 ottobre 2013 e Prot. n. 1556 del 24 ottobre 2013, rispettivamente delle Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con cui viene confermato l’interesse al mantenimento di un rapporto di collaborazione Regione-Università;

dato atto che è interesse della Regione mantenere gli aspetti di collaborazione e di raccordo con le Università piemontesi per la programmazione della formazione del profilo dell’Assistente Sociale (Sez. A) e dell’Assistente Sociale Specialista (Sez. B), e per il sostegno finanziario degli aspetti professionalizzanti dei Corsi di Laurea in oggetto, attraverso l’assegnazione di contributi regionali;

vista la necessità, inoltre, di approvare con la presente deliberazione i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse regionali, disponibili sull’UPB DB19051 - Capitolo 147622 (Ass. n. 100766), per l’a.a. 2012/2013, pari a € 100.000,00, del bilancio per l’esercizio finanziario anno 2013;

viste le note inviate dalle Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Prot. n. 840/3013 del 29 ottobre 2013 e Prot. n. 1048 del 12 luglio 2013, con cui sono state trasmesse le indicazioni previsionali dei costi relativi alla realizzazione dei corsi di laurea triennale in Servizio Sociale (L-39) e quelli relativi ai corsi di Laurea Magistrale (LM-87), per il sostegno degli aspetti professionalizzanti dei percorsi di studi, con riferimento all’a.a. 2012/2013;

preso atto degli esiti del lavoro svolto dai Comitati di Indirizzo, cui la Regione partecipa come componente istituzionale;

tenuto conto, tra l’altro, che il presente provvedimento risponde agli indirizzi contenuti nel Piano pluriennale per la competitività 2011 – 2015, di cui alla D.G.R. del 10/11/2010, n. 8 – 964, secondo una logica di promozione di interventi sinergici e coordinati orientati al comune obiettivo della competitività del Piemonte, vista l’attenzione rivolta ad investire sul mantenimento degli aspetti professionalizzanti dei corsi di laurea in oggetto, quali caratteri peculiari per assicurare la qualità della formazione dell’Assistente Sociale;

dato atto, altresì, che le Università, secondo le modalità e le procedure da loro previste, recepiranno quanto contenuto nell’allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, attraverso i propri organi dei Dipartimenti interessati;

ritenuto, pertanto, opportuno approvare la definizione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione dei contributi a favore delle Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale, volti a sostenere la realizzazione dei corsi di laurea in Servizio Sociale (L-39) e Magistrale (LM-87),

attraverso la copertura dei fondi stanziati sull'UPB DB19051 - Cap. 147622 (Ass. n. 100766) del bilancio per l'esercizio finanziario anno 2013, nonché per la regolazione dei rapporti di collaborazione e di raccordo istituzionale tra la Regione e le Università, secondo quanto previsto nell'allegato A) della presente deliberazione;

tutto ciò premesso;

vista la L. 23/03/1993, n. 84 "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale". (GU n.76 del 1-4-1993);

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il D.P.R. 05/06/2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

visto il D.M. 22/10/2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

visto l'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)";

vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 "Legge finanziaria per l'anno 2013";

vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";

vista la legge regionale n. 16 del 6 agosto 2013 "assestamento al bilancio per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015";

vista la DGR n. 18-5787 in data 13/05/2013 inerente la ripartizione in capitoli, ai fini della gestione, delle unità previsionali di base di cui alla citata L.R. n. 9/2013;

vista la DGR n. 11-5808 del 21/5/2013 recante le disposizioni per il ripristino delle assegnazioni di bilancio già presenti nella gestione provvisoria del bilancio;

vista la DGR n. 35 – 5974 del 17/06/2013 "Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda assegnazione delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015";

vista la DGR n. 26-6372 del 17/09/2013 "Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio di gestione pluriennale 2013/2015";

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, l'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente:

- la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione dei contributi regionali a favore delle Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" per il sostegno degli aspetti professionalizzanti dei corsi di laurea in Servizio Sociale (L-39) e Magistrale (LM-87), per l'a.a. 2012/2013;
- la definizione dei criteri di collaborazione e di raccordo tra la Regione e le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", volti a concorrere alla programmazione dei fabbisogni formativi del profilo dell'Assistente Sociale (sez. A) e dell'Assistente Sociale Specialista (Sez. B), in risposta alle esigenze occupazionali emerse dal sistema dei servizi sociali e socio-sanitari;

2. di disporre che per l'assegnazione dei contributi regionali, pari alla somma complessiva di € 100.000,00, a favore delle Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", finalizzati al perseguimento delle finalità regionali di cui allegato A) della presente deliberazione, si farà fronte con le risorse stanziare sull'UPB DB19051 - Capitolo 147622 (Ass. n. 100766) del bilancio per l'esercizio finanziario anno 2013;

3. di dare atto, altresì, che le Università recepiranno, secondo le modalità e le procedure da loro previste, quanto contenuto nell'allegato A della presente deliberazione attraverso i propri organi dei Dipartimenti interessati;

4. di dare mandato alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia all'adozione di tutti gli atti consequenziali ed attuativi derivanti dall'approvazione della presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, si dispone che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. del 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

**CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI, DI COLLABORAZIONE E DI RACCORDO TRA LA REGIONE – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (L-39) E MAGISTRALE (LM-87)
- A.A. 2012/2013 -**

1. Criteri e modalità di assegnazione dei contributi regionali

Allo scopo di sostenere finanziariamente le attività formative con valenza professionalizzante dei Corsi di Laurea L-39 e LM-87, con le risorse disponibili a bilancio regionale, sull'UPB DB19051 – Capitolo 147622 (Ass. n. 100766), pari a € 100.000,00, sono previsti contributi regionali a favore delle Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Culture, Politica e Società) e del Piemonte Orientale "A. Avogadro" (Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali) per le seguenti voci di spesa ammesse:

1. competenze dovute al personale docente esterno al Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino e al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale – non universitario – assunto a contratto, specificatamente addetto alle attività didattiche con valenza professionalizzante, destinati a gruppi di studenti;
2. competenze dovute ad esperti - tutor di sede didattica, assunti a contratto, aventi funzioni di armonizzazione fra gli insegnamenti di base e quelli caratterizzanti, di realizzazione dei servizi di orientamento in itinere e sostegno degli apprendimenti, al fine di assicurare l'acquisizione delle competenze professionali specifiche degli studenti;
3. competenze dovute ad esperti/tutor di accompagnamento, assunti a contratto, destinati alla cura della didattica per piccoli gruppi, nell'ambito dei laboratori, dei seminari di accompagnamento e rielaborazione del tirocinio;
4. competenze dovute a tutor organizzativi di tirocinio (accademici), assunti a contratto, per le attività inerenti il tirocinio, anche quando destinate a gruppi di studenti;
5. competenze dovute allo svolgimento della supervisione delegata, nell'ambito del tirocinio, qualora in casi particolari l'ente gestore del servizio non disponga di un assistente sociale interno;

I contributi regionali, finalizzati a sostenere le spese indicate di cui ai punti nn. 1,2,3,4 e 5, sono determinati facendo riferimento alle indicazioni previsionali dei costi presentate dalle due Università per i corsi di Laurea L-39 e LM-87 attivati, in relazione al numero degli allievi iscritti nei CdL, per le diverse sedi didattiche.

Nella valutazione dei costi di spesa preventivati dalle due Università saranno tenuti in considerazione, al fine della determinazione dei contributi regionali, solo le voci di costo ammissibili, al netto delle quote di cofinanziamento provenienti da fondi comunitari, da fondi propri, da altri enti, nonché da utilizzo di residui relativi a contributi pregressi.

Le risorse regionali disponibili, pari a 100.000,00, sono ripartite come segue:

1. l'85% delle risorse regionali disponibili, pari a € 85.000,00, sono ripartite tra le due Università proporzionalmente alle spese preventivate per la realizzazione dei diversi CdL, sulla base dei costi ammissibili preventivati, presentati dalle due Università (**Quota base**);
2. il restante 15% delle risorse regionali disponibili, pari a € 15.000,00, sono ripartite tra le due Università sulla base di un "parametro premiale", ottenuto tenendo conto della quota percentuale degli studenti coinvolti nei CdL che presentano un miglioramento in termini di efficienza ed economicità nella gestione dei percorsi di studi da parte delle Università, quale capacità di operare un piano di risparmio dei costi in relazione ai costi medi regionali per studente (**Quota Premiale**).

La concessione dei contributi per il sostegno delle attività professionalizzanti, inerenti ai CdL L-39 e LM-87, riferiti all'a.a. 2012/2013, attivati dalle Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro," sarà disposta dalla Regione Piemonte – Direzione regionale Politiche Sociali, a fronte delle istanze di assegnazione dei contributi regionali presentate dalle Università, corredate dalla documentazione di seguito elencata:

- comunicazione di avvio dei Corsi di L-39 e LM-87, con l'indicazione del numero degli allievi iscritti al corso di Laurea per l'a.a. 2012/2013, ripartiti per ciascuna sede didattica;
- piano di previsione della spesa, con il dettaglio dei costi ammissibili, secondo quanto sopra precisato.

Tenuto conto degli indirizzi e dei criteri definiti dalla presente deliberazione, gli uffici competenti della Direzione regionale Politiche Sociali, sulla base dell'istruttoria svolta sulle istanze pervenute, provvederanno, con apposita determinazione dirigenziale, a determinare la ripartizione delle risorse finanziarie regionali di cui sopra tra le due Università. Con lo stesso provvedimento amministrativo, si procederà all'assegnazione di un acconto, nella misura del 50%, dei contributi regionali ammessi, a favore dei Dipartimenti interessati delle Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale "A. Avogadro".

A conclusione delle attività didattiche realizzate, in riferimento all'a.a. 2012/2013, le Università avranno l'onere di presentare alla Regione la seguente documentazione:

- atto di recepimento da parte degli organi dei Dipartimenti interessati dei contenuti programmatici di cui al presente allegato A per la realizzazione dei CdL L-39 e LM-87;
- relazione conclusiva delle attività didattiche professionalizzanti realizzate per l'a.a. 2012/2013;
- rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute. Tale rendiconto dovrà essere presentato, entro e non oltre 18 mesi dalla data di approvazione della presente deliberazione, al fine di consentire alla Regione la liquidazione dei contributi regionali assegnati entro i termini previsti dalla normativa regionale sulla contabilità, con particolare riferimento alla perenzione delle spese correnti.

Dall'istruttoria svolta sulla rendicontazione delle spese presentata dalle Università, la Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – provvederà ad erogare, se dovuto, il relativo saldo.

Per quanto concerne la documentazione giustificativa delle spese sostenute (es. parcelle), sarà cura delle Università conservare gli originali della suddetta documentazione. La Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – si riserva, comunque, la facoltà di effettuare eventuali controlli e verifiche su tale documentazione, depositata presso le sedi universitarie.

2. Criteri di collaborazione e di raccordo Regione – Università per la programmazione dei percorsi di studio

Al fine di assicurare un'efficace programmazione didattica dei relativi percorsi accademici, le Università s'impegnano a convocare con cadenza periodica il Comitato di Indirizzo.

Il Comitato di Indirizzo deve essere riunito almeno una volta all'anno ed è composto da rappresentanti delle Università e delle istituzioni ed enti che hanno ruoli di programmazione e gestione di servizi, nell'ambito sociale, sanitario, penale e formativo, o che impiegano assistenti sociali.

Si occupa di raccogliere ogni utile informazione su: fabbisogni della figura dell'assistente sociale e dell'assistente sociale specialista nel mercato del lavoro; capacità e competenze che devono essere possedute da chi intende ricoprirle; ambiti di innovazione che connotano la realtà dei servizi e conseguenze sulla sperimentazione dell'innovazione didattica. Il Comitato svolge, inoltre, compiti di indirizzo, monitoraggio e valutazione del processo formativo in essere; avanza proposte per il suo adeguamento alle trasformazioni del campo professionale ed, a tal fine, esamina la proposta di Piano di studi annuale del Corso di L-39 e del Corso di LM-87)

I Presidenti/Coordinatori (o loro delegati) del Corso di L-39 e del Corso LM-87 dell'Università degli Studi di Torino e dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" hanno il compito di svolgere compiti di raccordo con la Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, nella persona del Direttore (o suo delegato) e con il Comitato di Indirizzo. In particolare, dovrà essere curata la trasmissione di informazioni circa l'andamento dei tirocini professionali e le eventuali nuove esigenze formative.

Le Università – Dipartimento di Culture, politica e società e Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali – devono mettere a disposizione spazi adeguati per la didattica.

2.1. Adempimenti operativi delle Università

Le Università – Dipartimento di Culture, politica e società e Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali - gestiscono direttamente sia la segreteria amministrativa, avente funzioni generali, sia quella degli studenti.

Per l'individuazione degli organi del Corso di L-39 e del Corso di LM-87 si fa rinvio a quanto previsto dai Regolamenti delle Università.

Le Università, a fronte dell'intervento finanziario della Regione, s'impegnano a mettere a disposizione del Corso di L-39 e del Corso di LM-87 le risorse del personale non universitario (docente; esperto coordinatore di tirocinio; esperto tutor di sede didattica; – esperto conduttore gruppi di accompagnamento; esperto tutor organizzativo di tirocinio; esperto - esercitatore; tutor aziendale o - supervisore di tirocinio, allo scopo di rispondere in misura adeguata ai fabbisogni di ciascuna sede formativa, considerate le sue esigenze specifiche.

Il reclutamento del personale docente esterno alle Università avviene per l'Università degli Studi di Torino secondo quanto stabilito dalla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, dal Decreto Rettorale 15 marzo 2012 "Emanazione dello Statuto (12A04077) (G.U. n. 87 del 13/04/2012) e dal Regolamento di applicazione L. n. 240/2010 Decreto Rettorale n. 114 del 16 gennaio 2012 e Decreto Rettorale n. 3181 del 31 maggio 2013, nonché per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", dal Decreto Rettorale n. 287

del 01/07/2008, *Regolamento del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica.*

Il reclutamento del personale esperto (coordinatore di tirocinio; tutor di sede didattica; – conduttore gruppi; tutor organizzativo di tirocinio/manager didattico di tirocinio; esercitatore; tutor aziendale o supervisore di tirocinio), avviene attraverso bandi emanati dalle Università.

Nella selezione dei candidati si dovrà tenere conto della competenza richiesta e dell'esperienza acquisita nel campo del servizio sociale, della formazione degli assistenti sociali, della supervisione, del supporto organizzativo ad attività formative tipiche del tirocinio.

I contenuti e la durata dell'impegno sono regolati da appositi contratti, stipulati dalle Università per il personale esterno; per eventuali partecipazioni di personale in ruolo in organico presso altri Enti, l'impegno è regolato nell'ambito di quanto previsto dai vigenti Contratti Nazionali di Lavoro e, ove si tratti di personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche, è necessario il nullaosta rilasciato dalle Amministrazioni di appartenenza.

La durata ed il rinnovo degli incarichi di docenza (professore a contratto) sono stabiliti, rispettivamente, per l'Università degli Studi di Torino dall'Art. 76 D.R.15 marzo 2012 e del D.R. 3181 del 31/05/2013 e per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" dal D.R. n. 287 del 1/07/2008.

Gli incarichi possono prevedere una collaborazione coordinata e continuativa oppure un contratto a tempo determinato o ancora essere di natura occasionale.

Gli incarichi di esperto-coordinatore del tirocinio, tutor di sede didattica, conduttore di gruppi accompagnamento, tutor organizzativo di tirocinio, esperto-esercitatore, tutor aziendale o supervisore di tirocinio, assegnati sulla base delle selezioni di cui sopra, sono rinnovabili nelle loro funzioni, previo giudizio positivo sull'attività svolta da parte degli Organi di Dipartimento.

Le Università, in particolare, a fronte dei contributi regionali assegnati per il Corso di LM-87, s'impegnano:

- a incentivare, attraverso opportune attività di promozione, l'iscrizione di operatori sociali in servizio, come occasione di formazione permanente e di specializzazione, in accordo con le Province e nel rispetto delle loro competenze in materia;
- a garantire la pubblicizzazione e l'apertura delle occasioni seminariali che saranno destinate a un più vasto pubblico di operatori e funzionari;
- a organizzare un adeguato numero di tirocini formativi mirati, da svolgere presso l'Ente Regione, in particolare, presso la Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, secondo un programma concordato con i diversi uffici regionali e nel rispetto della normativa regionale in materia.